

Avvocato GIOVANNI DAL POZ  
Strada di Ca' Zenobio n. 28/A  
31100 TREVISO  
Tel. 0422/421166 - fax 0422/302473  
giovannidalpoz@pec.ordineavvocatitrevise.it

Professionista OCC: Dott. GHEDINA Alex  
SOVRAINDEBITATO: Sig Cristian Fiori

## TRIBUNALE DI BELLUNO

### **RICORSO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 7 E SS. L. 3/2012 CON DOMANDA SUBORDINATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER E SS. I. 3/2012**

Nell'interesse del Sig. **CRISTIAN FIORI** (C.F. FRICST78B26G642Y) nato a Pieve di Cadore (BL) il 26.02.1978 e residente in (32013) Longarone (BL), Via G. Protti n. 9, qui rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Dal Poz (C.F.: DLPGNN73M14L407P – P.E.C. giovannidalpoz@pec.ordineavvocatitrevise.it – fax 0422/302473) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in (31100) Treviso (TV), Strada di Ca' Zenobio n. 28/A, giusta mandato in calce all'istanza di nomina di professionista del 27 dicembre 2018.

### **ESPONE**

#### **1. Premessa**

Con istanza ex art. 15, co. 9, L. 3/2012 datata 14.01.2019, il Sig. Cristian Fiori depositava innanzi all'intestato Tribunale di Belluno istanza per la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 (All 1).

Successivamente il procedimento veniva rubricato al n. 43/2019 R.G., Dott. Giacomelli Umberto, il quale con decreto n. 578/2019 del 13.02.2019, pubblicato il 14.02.2019, nominava quale professionista il Dott. Alex Ghedina di Belluno (BL), assegnando al medesimo il termine di 120 giorni per la valutazione dei presupposti di ammissibilità del procedimento.

A seguito dell'accettazione dell'incarico, in occasione del primo incontro del 18 marzo 2019 veniva consegnata al Professionista tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, che successivamente veniva integrata mediante ulteriori acquisizioni.



Dall'analisi della documentazione veniva valutata l'opportunità di procedere mediante predisposizione di un accordo con i creditori, ponendo in ogni caso in via subordinata la possibilità di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Esaurita l'istruttoria, il Professionista provvedeva dunque alla circolarizzazione, finalizzata a consentire ai creditori la precisazione dei loro rispettivi crediti.

Successivamente, in data 10 marzo 2020 il Professionista inviava allo scrivente difensore l'Attestazione di Fattibilità del Piano ex art. 9, comma 2 e art. 15, comma 6, L. 3/2012, che di seguito si allega, e da intendersi qui parte integrante del presente atto (**All. 2**), con la quale è stata accertata l'esistenza dei presupposti di accesso alla presente procedura e conseguente fattibilità del piano che si va ora ad esporre.

Pertanto, con il presente atto il Sig. Cristian Fiori chiede di essere ammesso alla procedura ex art. 7 e ss, L. 3/2012 ovvero, in subordine, alla procedura ex art. 14 ter e ss della predetta legge, presentando ai creditori la seguente proposta.

#### **Contenuto del ricorso**

Il presente ricorso è così articolato:

<i>1. Premessa</i>	
<i>2. Il presupposto soggettivo ex art. 7, l. 3/2012 e art. 14</i>	Pag. 3
<i>3. Il presupposto oggettivo ex art. 6, l. 3/2012</i>	Pag. 4
<i>4. Aspetti storici e cause della crisi da sovraindebitamento</i>	Pag. 4
<i>5. La meritevolezza</i>	Pag. 9
<i>6. Composizione del nucleo familiare</i>	Pag. 12
<i>7. Passività: elenco dei creditori e delle somme dovute</i>	Pag. 12
<i>8. Attività: elenco dei beni del debitore</i>	Pag. 16
<i>9. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal ricorrente negli ultimi 5 anni</i>	Pag. 17
<i>10. Dichiarazione dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni</i>	Pag. 18
<i>11. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia</i>	Pag. 18
<i>12. Proposta di accordo con i creditori e progetto di distribuzione</i>	Pag. 19



<i>13. Circa la falcidiabilità del credito tributario, IVA e ritenute</i>	Pag. 24
<i>14. In via subordinata, proposta di piano di liquidazione del patrimonio e progetto di distribuzione</i>	Pag. 26
<i>15. Sulla nomina del gestore - liquidatore</i>	Pag. 29
<i>16. Sull'attestazione del professionista</i>	Pag. 30
<i>17. Riserva di proporre modifiche</i>	Pag. 30
<i>18. Conclusioni</i>	Pag. 30

## **2. Il presupposto soggettivo ex art. 7, comma 2, lett. a) e b) e art. 14 ter , l. 3/2012**

In prima istanza appare necessario evidenziare la ricorrenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e art. 14 ter , l. 3/2012 e successive modifiche in quanto il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, trovandosi in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile tale da rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.  
Difatti, come espressamente riconosciuto in sede di attestazione dal professionista, l'indebitamento complessivo, escluse le spese della procedura, ammonta ad Euro 347.795,00 di cui Euro 83.924,00 verso l'Agente di Riscossione ed Euro 263.871,00 verso gli istituti di credito (Cfr. all. 2, pag. 6), a fronte di un'unica entrata per circa Euro 800,00 mensili;
- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16.3.1942 n. 267. Precisamente, il ricorrente ha svolto attività commerciale sino alla data del 03.05.2004, risultando l'impresa successivamente cancellata in data 05.05.2006 (All. 3). Ne segue, quindi, che sono decorsi i termini per un'eventuale dichiarazione di fallimento (Cfr. all. 2, pag. 7, attestazione);
- non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;



- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, circostanza attestata dal professionista nominato, come da relazione (Cfr. all. 2, pag. 8: *"In merito a tale requisito lo scrivente ritiene che la documentazione fornita sia conforme al dettato normativo"*).

### 3. Il presupposto oggettivo ex art. 6, L. 3/2012

In seconda istanza deve, altresì, riconoscersi la sussistenza del presupposto oggettivo e cioè la situazione di sovraindebitamento.

Quest'ultima è definita dal capoverso dell'art. 6, L. n. 3/2012 come *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Trattasi, sostanzialmente, di uno stato di insolvenza persistente, che nel caso in esame non può ritenersi revocabile in dubbio, stanti le poste debitorie maturate ed accumulate nel tempo, come peraltro da documentazione allegata.

### 4. Aspetti storici e cause della crisi da sovraindebitamento

In via preliminare, si riepilogano sinteticamente i fatti e le circostanze che hanno ingenerato l'attuale stato di insolvenza in capo al Sig. Fiori, così da delineare l'attuale situazione debitoria ed argomentare in ordine all'accessibilità alla procedura di composizione della crisi.

Le vicende economiche che hanno condotto il Sig. Fiori all'attuale situazione di difficoltà sono riconducibili all'esercizio di attività imprenditoriale svolta nel settore della rifinitura occhiali, dal 1997 sino al 3 maggio 2004, quando il Sig. Fiori chiudeva la propria partita IVA (Cfr. all. 3).

Opportuno precisare, tuttavia, come all'epoca dei fatti il Sig. Fiori fosse un semplice studente, che aveva appena terminato le scuole superiori e si apprestava alla frequentazione degli studi universitari.

Tale circostanza viene confermata dallo stesso attestatore, il quale dichiarava come nel periodo in cui il Sig. Fiori risulta aver contratto la totalità dei propri debiti, ovvero **precedentemente al 2008** e per lo più di natura fiscale e contributiva, lo stesso risultava essere ancora studente (Cfr pagg. 6 –



7, relazione Dott. Ghedina e All. 4).

L'attività imprenditoriale, dunque, benché formalmente riconducibile al Sig. Fiori, veniva concretamente amministrata e gestita dai suoi genitori, i quali avevano individuato in questa strada l'unico modo per far fronte ad esigenze familiari ed ad una situazione debitoria pregressa maturata a loro carico, come dimostrano i numerosi atti notificati al padre, e dai quali il Sig. Fiori, allora appena diciannovenne, era totalmente estraneo ed ignaro (All. 5).

Per tutta la durata dell'attività, dunque, gli aspetti operativi ed amministrativi aziendali venivano seguiti in autonomia dai genitori del Sig. Fiori, tenendolo all'oscuro della situazione economica reale ed approfittando dell'inesperienza del figlio nonché della fiducia che il medesimo riponeva in loro.

Ebbene, esaminando gli estratti dell'Agenzia delle Entrate, è proprio durante quegli anni di gestione che veniva accumulata la totalità del debito erariale e previdenziale, oggi sussistente in capo al Sig. Fiori (Cfr. all. 4).

Questi, difatti, veniva ad acquisire consapevolezza dell'esistenza e della consistenza della situazione debitoria solo incidentalmente nel febbraio 2007, pochi mesi prima del suo matrimonio quando, domiciliando la corrispondenza in abitazione separata da quella dei genitori, riceveva presso la sua nuova dimora tutte le notifiche che fino a quel momento erano state intercettate e filtrate dai genitori, che avevano fino a quel momento perpetrato lo stato di ignoranza del figlio (All. 6).

Nel mentre, il ricorrente aveva terminato gli studi come perito elettronico e, dopo aver lavorato tra il 2003 e 2004 come agente di commercio, tra il 2004 e il 2008 aveva prestato attività di collaborazione presso la gelateria intestata alla sorella, (anche questa gestita dai familiari). Si evidenzia, infatti, come il Sig. Fiori nel 2004 avesse chiuso la partita IVA e, pertanto, i genitori avessero deciso di intestare, questa volta alla sorella, altra diversa attività (Cfr. all. 3).

Nel frattempo, e prima di acquisire conoscenza della situazione debitoria, nel 2004 e nel 2006, mediante due aste distinte all'esito di procedura fallimentare, il Sig. Fiori aveva acquistato congiuntamente alla sorella l'immobile dove risiedeva la famiglia e composto da due appartamenti sovrapposti (Cfr. pag. 6, attestazione Dott. Ghedina dove dichiara: "Tale investimento è stato effettuato prima che lo stesso avesse contezza dell'esposizione debitoria e



della conseguente incapacità di farvi fronte"). Al fine di far fronte a tali acquisti, nel 2004 e poi nel 2006 il Sig. Fiori contraeva due successivi mutui fondiari congiuntamente alla sorella, §

il primo con l'Istituto Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop., il secondo con Banca Popolare di Vicenza S.p.A., cui seguiva la relativa iscrizione ipotecaria sul predetto immobile (All. 7). Altresì, nel mentre, veniva aperto dal Sig. Fiori conto corrente presso la Banca Antonveneta S.p.A. (All. 8).

Tali mutui venivano erogati dagli Istituti attesi i proventi derivanti dall'attività di gelateria, aperta dalla sorella Sig.ra e presso la quale il ricorrente prestava la propria collaborazione e con i quali sarebbero stati in grado di pagare i ratei dei muti contratti.

Così sarebbe stato se non fosse per il debito erariale accumulato dai genitori del Sig. Fiori, che faceva sì che nel 2005 e poi nel 2006 la Uniriscossioni S.p.A. iscrivesse ipoteca esattoriale ex art. 77, DPR 602/1973 su entrambi gli immobili acquistati. Ovviamente la comunicazione di tale azione non veniva mai portata a conoscenza del Sig. Fiori dato che, all'epoca, convivente con i genitori, i quali filtravano tutta la corrispondenza indirizzata al figlio (Cfr. all. 7, perizia, pag. 10).

Come già precisato, solo nel febbraio 2007, quando il Sig. Fiori, all'indomani del matrimonio, era andata a vivere in altra abitazione con la compagna, apprendeva, incidentalmente, della grave situazione debitoria con gli enti erariali e previdenziali.

Conseguentemente da subito si azionava per cercare di far fronte alle poste, provvedendo a saldare **tutte le cartelle esattoriali ricevute successivamente al 2006**, ma non trovando invece modo di affrontare quelle precedenti, attesi anche gli elevati interessi nel frattempo maturati.

Per fare fronte alle poste debitorie, poiché il Sig. Fiori non era più in grado di provvedere al regolare pagamento dei ratei dei mutui, manifestava ai creditori l'intento di vendere le unità immobiliari appena acquistate.

Purtroppo, però, a causa della profonda crisi immobiliare di quegli anni, il Sig. Fiori non riusciva a realizzare la vendita. I creditori, ovvero le Banche BCC Prealpi e la Banca Popolare di Vicenza (ora Banca Intesa), concedenti i mutui, Antonveneta (concedente affidamenti) e l'Agenzia della Riscossione (all'epoca Equitalia Polis S.p.a.) agivano, dunque, per la tutela dei loro crediti mediante procedure esecutive individuali (decreti ingiuntivi e pignoramenti) (Cfr. all.ti 7-8).

L'intero iter degli atti esecutivi si concludeva il **14 dicembre 2016** con il decreto di trasferimento



delle unità immobiliari vendute all'incanto a favore degli assegnatari. L'incanto permetteva però di incassare solo **1/3 del valore degli immobili**, a causa del progressivo deprezzamento dei lotti in conseguenza del susseguirsi delle aste andate deserte e consentendo un ricavo di circa Euro 111.000,00 contro gli Euro 340.000,00 della stima. Il 24 gennaio 2018 veniva, infine, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Belluno il piano di riparto delle somme incassate con la vendita degli immobili (proc. Esecutiva n. \_\_\_\_\_), dal quale emergevano vari residui di credito in capo ai creditori procedenti (Cfr. all.ti 7-8).

Nel mentre, il Sig. Fiori riusciva a trovare occupazione dal 2008 al 2016 e presso altra società nel 2017, con successiva perdita del lavoro, incontrando difficoltà a reperire una nuova occupazione (All. 9).

Di conseguenza, il Sig. Fiori decideva di rimettersi nuovamente in gioco con un'altra prospettiva, frequentando un corso di formazione professionale presso ENAIP in pasticceria, panificazione e pizzeria della durata di 800 ore e riuscendo così ad acquisire la qualifica di pasticciere che è poi l'occupazione che svolge attualmente e sulla quale sta investendo tutte le proprie energie attraverso corsi di formazione ed aggiornamento, aiutato dalla moglie, al fine di poter ricominciare una propria vita, personale e professionale (Cfr. all. 9, e All. 10).

Nel frattempo, il : \_\_\_\_\_ moriva il padre del ricorrente, \_\_\_\_\_, ma i figli Sigg.ri Fiori Cristian e \_\_\_\_\_, così come la madre, decidevano di **rinunciare all'eredità** per incapacienza della massa ereditaria (All. 11).

A provare l'opportunità, se non addirittura la necessità della rinuncia, la circostanza che già dagli inizi del 1991 il patrimonio del \_\_\_\_\_ fosse stato oggetto di plurime azioni giudiziarie, di cui le ultime due sfociate in una procedura esecutiva immobiliare, all'esito della quale veniva aggiudicata e trasferita la quasi totalità del patrimonio del \_\_\_\_\_. Ci si riferisce al pignoramento immobiliare azionato dal creditore Sig. \_\_\_\_\_ con decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Tribunale di Belluno per la somma di £ 17.794.978 (oltre interessi e spese di fase esecutiva), trascritto il \_\_\_\_\_, R. Gen. n. \_\_\_\_\_ R. Part. n. \_\_\_\_\_ presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Belluno, cui faceva seguito l'iscrizione di ipoteca giudiziale nell'interesse del Sig. \_\_\_\_\_ da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Tribunale di Belluno e trascritto in data \_\_\_\_\_ R.



Gen. n. . R. Part. n. per la somma complessiva di € 95.500.000 (Cfr. all. 5 e All. 12).

All'esito di tale procedura, con decreto di trasferimento trascritto in data . Gen. n. , R. Part. venivano trasferiti tutti i compensi ad esclusione di una porzione di fabbricato rurale senza reddito, di proprietà del § per la quota parte di un terzo, catastalmente censita al NCEU, foglio n. map. sub. , che ad oggi risulta ancora a lui intestata (Cfr. all. 5 e All. 12). Si evidenzi, tuttavia, come all'esito del trasferimento, benché venisse annotata in data : a cancellazione della nota di trascrizione per il pignoramento immobiliare, al contempo nella medesima data veniva annotata la restrizione dei beni con riferimento all'ipoteca giudiziale. Tale circostanza, provando il mancato completo assolvimento della posta debitoria nei confronti del creditore § , dimostra il rischio concreto che, una volta accettata l'eredità, le poste debitorie accumulate e non assolte dal § si sarebbero successivamente riversate in capo al figlio, a detrimento della sua massa creditoria. Altresì, il Sig. era stato oggetto di altre procedure esecutive, che avevano determinato il pignoramento del quinto della pensione.

#### **SITUAZIONE ATTUALE**

Fino a luglio 2019 il Sig. Fiori è, dunque, rimasto disoccupato, percependo l'indennità mensile di disoccupazione (NASPI), oltre ai pochi compensi derivanti dal lavoro di pasticciere a chiamata per la § di dal 2017, per un reddito mensile complessivo di circa Euro 750,00 (Cfr. all. 9).

Attualmente, grazie all'assunzione del 1 agosto 2019 a part – time ed a tempo determinato con scadenza al 15.07.2020 da parte della , il Sig. Fiori percepisce un reddito mensile di circa Euro 800,00 (Cfr. all. 10).

Atteso il reddito limitato, il mantenimento della famiglia è poggiato sostanzialmente sull'attività libero professionale svolta dalla moglie, § , con la quale è sposato in regime di separazione dei beni (All. 13).

Altresì, il ricorrente non è titolare di alcun altro tipo di reddito ulteriore, nemmeno fondiario, non essendo proprietario di beni immobili e risiedendo con la moglie in un'abitazione in § in proprietà esclusiva di quest'ultima. L'unico bene di cui il Sig. Fiori risulta ad oggi intestatario è un autoveicolo, immatricolato nel 2005 ed attualmente in stato di fermo amministrativo (All. 14).





\*\*\*

In conclusione, la situazione debitoria attuale, come risultante dall'allegata documentazione, risulta ad oggi così composta:

- residui dei crediti derivanti dai **mutui ed affidamenti non soddisfatti** all'esito della procedura esecutiva;
- **debiti fiscali** relativi dal 1997 fino a maggio 2004, risultando invece tutti saldati quelli relativi agli anni successivi.

#### 5. La meritevolezza

Quanto sin qui illustrato non può che corroborare la sussistenza del presupposto della meritevolezza in capo all'odierno ricorrente, non ravvisandosi nella condotta dal medesimo alcun elemento né di colposità né, tanto meno, di dolosità nella causazione degli eventi che hanno cagionato l'esposto debitorio.

La principale **causa dell'indebitamento** deve ascriversi alla gestione ed amministrazione dell'attività di rifinitura occhiali del periodo 1997 – 2004 che, seppur intestata al Sig. Fiori Cristian, era **concretamente gestita dai genitori**. Questi, infatti, a causa delle situazione debitoria in cui versavano e la preclusione conseguente circa la possibilità di apertura di un'attività nuova a loro intestata ed anche al fine di poter così far fronte alle poste debitorie assunte in precedenza, avevano deciso di appoggiare la nuova attività in capo al figlio.

La riconducibilità meramente formale dell'attività al Sig. Fiori la si deduce, d'altronde, anche dalla giovane età del ricorrente all'epoca dei fatti (1997 costituzione impresa), appena diciannovenne, e dal fatto che lo stesso frequentasse ancora gli studi superiori (fino al 1999), e si approntasse agli studi universitari e formativi (dal 1999 al 2001), rimanendo totalmente estraneo a quello svolto, di fatto, dai genitori (Cfr. all.ti 3 e 4).

Tale gestione, dunque, veniva esercitata da questi ultimi, approfittando della ovvia e naturale fiducia che un figlio di norma ripone nei propri genitori, della sua giovane età, del fatto che il medesimo avesse intrapreso tutt'altra strada, circostanza che facilitava il suo mantenimento all'oscuro circa la gestione dell'attività.

I debiti contratti, dunque, non possono ascriversi né a dolo del ricorrente, né a sua colpa, essendo stati, anzi, dallo stesso subiti, laddove l'inconsapevolezza in cui versava era frutto tanto



della buona fede e della legittima e non rimproverabile fiducia che lo stesso riponeva nei propri genitori, ma soprattutto era l'inevitabile conseguenza di una dolosa preordinazione dei genitori, volta proprio ad escludere totalmente il ricorrente dalla conoscenza delle problematiche dell'attività medesima.

L'ignoranza incolpevole in cui versava il Sig. Fiori permette di comprendere anche la successiva contrazione dei mutui e l'assenza, anche su quel frangente, di colposità o dolo. Difatti, atteso che il Sig. Fiori apprendeva del debito con l'Agenzia delle Entrate solo nel febbraio 2007, è evidente come i mutui venissero contratti nell'ignoranza circa la propria posizione debitoria, a fronte di una capacità economica derivante dai proventi dell'attività di gelateria, aperta dalla sorella, ed i cui profitti erano stati valutati positivamente dagli istituti ai fini delle concessioni dei mutui e che avrebbero consentito il pagamento dei relativi ratei.

E', altresì, vero che l'impossibilità di rispettare poi i ratei fosse intervenuta in conseguenza del fatto che il Sig. Fiori avesse prontamente e diligentemente cercato di saldare il dovuto con gli enti erariali e previdenziali, riuscendo peraltro nel **pagamento integrale di tutte le cartelle iscritte successivamente al 2006** (Cfr. all. 4).

L'attuale debito con gli istituti, oltre ad essere riconducibile alla situazione di difficoltà economica cagionata in conseguenza dell'assolvimento del debito erariale, veniva ulteriormente aggravato dalla congiuntura economica negativa che caratterizzava il mercato immobiliare, non consentendo una vendita a prezzo di mercato, ma ad un **valore svalutato del 70%** (Cfr. all. 5).

\*\*\* \*\*

**Ad ogni buon conto, bastevole ai fini del riconoscimento della meritevolezza, la circostanza che successivamente al 2007 nessun altro debito sia sorto in capo al Sig. Fiori e, ciò, nonostante le difficilissime condizioni economiche e finanziarie in cui versa. A comprova, dunque, di un andamento di vita personale assolutamente morigerato e proporzionato alle proprie capacità reddituali, come peraltro dimostrano gli estratti conto prodotti, del tutto coerenti con le capacità reddituali e di spesa del Sig. Fiori nonché con la situazione economica oggi descritta (All. 15).**

Non solo. Ma altrettanto meritevole è l'impegno e la diligenza profusi dal Sig. Fiori nel **tentativo di saldare ogni debito** mettendo a disposizione di ogni suo bene a tal fine, **nonostante le risorse limitate.**



**Infine, ancor più meritevole, la costanza lavorativa del Sig. Fiori, il quale ha sempre lavorato.** Prima impegnandosi nella ricerca di una nuova occupazione nelle occasioni di perdita del lavoro, infine riuscendo a prendere la non facile decisione di rimettersi nuovamente in gioco, intraprendendo un percorso di formazione totalmente diverso e nuovo, ricominciando da capo. Decisione, questa, che grazie all'impegno e costanza profusi, lo portava ad acquisire una nuova qualifica, sulla quale sta attualmente ancora investendo tramite aggiornamenti e formazione, al fine di crearsi un nuovo inizio di cui è stato, senza sua colpa, sino ad oggi privato (Cfr. all. 9).

In senso positivo deve, poi, essere valutata anche **la decisione assunta dal Sig. Fiori di rinunciare all'eredità del padre**, consistente in una quota parte di un terzo di un fabbricato rustico senza reddito - peraltro già rimasto invenduto all'esito delle procedure di vendita immobiliare che lo avevano interessato - e che in ogni caso sarebbe spettato al Sig. Fiori nella ulteriore ripartizione di un terzo, ex art. 581 C.C.. Questa eredità appariva dunque assolutamente esigua, soprattutto a fronte del pignoramento del quinto, nonché delle poste creditorie che risultavano essere rimaste insoddisfatte all'esito della procedura immobiliare conclusasi nel 2000 e che aveva sostanzialmente azzerato il patrimonio immobiliare del padre (Cfr. all.ti 5, 11 e 12).

Alla luce di quanto sopra, si insiste nel ritenere configurabile il requisito della meritevolezza del Sig. Fiori, ai fini della presente procedura, a maggior ragione se valutato sulla scorta del criterio interpretativo fornito da ultimo in occasione della relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 del Consiglio dei Ministri al nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza. In particolare, si evidenziava come allo scopo di evitare di restringere eccessivamente la portata dell'istituto, tale da frustrarne le finalità politiche ed economiche sottese, si affermava: *"Si è deciso di non esigere [...] requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari [...] dall'altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili [...]"* onde evitare di *"finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile".* Perciò. *"In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala*



fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)<sup>1</sup>.

### 6. Composizione del nucleo familiare

Il Sig. Fiori è coniugato ed in regime di separazione dei beni con la Sig.ra I . i  
 quali risiedono nell'abitazione sita in (Cfr. all. 6) di  
 proprietà di quest'ultima:

Sig. Fiori Cristian	Nato a F	Debitore
	il	
Sig.ra	Nata a	Moglie
	il	

### 7. Passività: elenco dei creditori e delle somme dovute

La situazione delle passività del Sig. Fiori Cristian è riassumibile come nella tabella seguente, all'esito dell'attività di circolarizzazione posta in essere dal Professionista nominato.

In prima analisi si riportano le spese di procedura, determinate dal professionista secondo i parametri ex D.M. 202/2014, comprensivi di IVA, e da ritenersi **debito prededucibile**:

Spese di procedura	Importo	Attestazione OCC
Debito prededucibile	5.071,75	5.071,75
Debito privilegiato	0,00	0,00
Debito chirografario	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.071,75</b>	<b>5.071,75</b>

<sup>1</sup> Relazione illustrativa 10 gennaio 2019, Consiglio dei Ministri: "in linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)".



--	--	--

A tale importo, entro il **debito prededucibile**, il professionista ha aggiunto quanto dovuto ai fini della costituzione di un Fondo Rischi Generico, finalizzato a copertura di debiti non considerati e privilegi non previsti.

Fondo rischi generico	Importo	Attestazione OCC
Debito prededucibile	500,00	500,00
Debito privilegiato	0,00	0,00
Debito chirografario	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

A quanto sopra individuato, si aggiungo poi le passività, maturate presso gli istituti di credito e l'Agenzia delle Entrate Riscossione:

Creditore	Esito circolarizzazione			Ammissione		
	Risposta	Privilegiato	Chirografo	Privilegiato	Chirografo	Totale
Monte dei Paschi di Siena (ex Antonveneta)	x		21.286,55		21.286,55	21.286,55
BCC Prealpi					41.471,70	41.471,70
SGA (ex BPV)	x		199.362,16		199.362,16	199.362,16
Fiditalia Spa / Marte Spv					1.750,55	1.750,55
Agenzia Entrate	x		-		-	-
Agenzia Entrate Riscossione	x	45.132,63	38.791,33	45.132,63	38.791,33	83.923,96

Più precisamente, in ordine alla natura delle singole poste debitorie, si indica quanto segue:

#### DEBITI VERSO GLI ISTITUTI DI CREDITO

I debiti verso gli Istituti di credito ammontano a complessivi **Euro 263.870,96**, tutti **chirografari**, residuati dalla distribuzione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva immobiliare che ha



condotto alla vendita degli immobili sui quali gravavano le ipoteche che, in origine, garantivano tali debiti, oggi difatti chirografari (Cfr. all. 7 e 8).

- **Monte dei Paschi di Siena**

Trattasi di **saldo debitore del conto corrente 10528** presso Filiale di Longarone della Banca Antoniana Popolare Veneta, ora MPS SPA. Nella procedura esecutiva hanno precisato un credito di Euro 55.166,38 ma, dato che la procedura era anche nei confronti della sorella e secondo i loro dati il debito era cointestato, viene ammessa la loro richiesta per la somma inferiore di **Euro 21.286,55**.

- **BCC Prealpi**

Non ha risposto alla circolarizzazione.

Trattasi di **mutuo fondiario ipotecario**. Dal piano risulta un debito di Euro 41.471,70 con quota parte di Euro 20,735,85. Nell'esecuzione immobiliare precisavano un credito di Euro 117.877,76 (privilegio Euro 88.377,31, prededuzione Euro 13.772,57 ed interessi chirografari Euro 15.727,88). Ottenevano la distribuzione di complessivi Euro 76.406,06. Il credito residuo che viene riconosciuto è di **Euro 41.471,70**.

- **SGA (ex BPV)**

Trattasi di **mutuo ipotecario fondiario** con un saldo capitale al 09/08/2008 di Euro 123.227,98, oltre interessi e meno il versamento riferito alla distribuzione nella esecuzione immobiliare per totali Euro 197.717,14 .

Nella procedura esecutiva hanno precisato un credito di Euro 135.529,24 di cui ipotecario Euro 128.937,90, chirografario Euro 4.467,54 e prededuzione Euro 2.123,80. Visti i dati, e visto che comunque gli interessi di mora sono dovuti, il debito viene ammesso per **Euro 199.362,16, ammesso in chirografo** perché non c'è più il bene su cui gravava il privilegio.

- **Fiditalia Spa**

Trattasi di richiesta di pagamento ricevuta per la prima volta il 29/10/19 e risalente al 2001, ammesso in chirografo per **Euro 1.750,55 (All. 16)**.

#### **DEBITI VERSO GLI ENTI DI RISCOSSIONE**

- **AdER**



L'importo dichiarato è così suddiviso: privilegiato per Euro 45.132,63 e chirografo per Euro 38.791,33 per totali Euro **83.923,96** riconducibili al periodo 1999 – 2004, ovvero di gestione dell'attività economica intestata al Sig. Fiori da parte dei genitori (Cfr. all. 4).

Debiti verso Enti Riscossione	Importo	Attestazione OCC
Debito prededucibile	0,00	0,00
Debito privilegiato	4.649,24	4.649,24
Debito chirografario degradato	40.483,39	40.483,39
Debito chirografario originario	38.791,33	38.791,33
<b>Totale</b>	<b>83.923,96</b>	<b>83.923,96</b>

L'OCC, alla luce di quanto sopra, ha ritenuto di iscrivere entro il **Debito privilegiato** la somma di Euro 4.649,24, degradando a chirografo Euro 40.483,39, cui si aggiunge quanto già a chirografo per Euro 38.791,33. La degradazione consegue alla possibilità di realizzo, conseguente alle disponibilità del Sig. Fiori, proprie e mediante conferimento del coniuge, che consentirà il pagamento integrale delle spese di procedura ed in prededuzione, parziale dei privilegiati generali, con conseguente necessario degrado a chirografo per la restante parte.

In tal senso ci si riporta a quanto esplicitato nel successivo paragrafo 12.

\*\*\* \*\*

**Riassumendo le passività in capo al Sig. Fiori:**

Riepilogo passivo	Importo	Attestazione OCC
Spese di procedura	5.071,75	5.071,75
Fondo rischi generico	500,00	500,00
Debiti verso istituti di credito	263.870,96	263.870,96
Debiti verso enti di riscossione	83.923,96	83.923,9
<b>Totale</b>	<b>353.366,67</b>	<b>353.366,67</b>



Riepilogo passivo	Debito prededucibile	Debito privilegiato	Debito chirografario
Spese di procedura	5.071,75	0,00	0,00
Fondo rischi generico	500,00	0,00	0,00
Debiti verso istituti di credito	0,00	0,00	263.870,96
Debiti verso enti di riscossione	0,00	4.649,24	79.274,72
<b>Totale</b>	<b>5.571,75</b>	<b>4.649,24</b>	<b>343.145,68</b>

## 8. Attività: elenco dei beni del debitore

### Beni immobili

Il ricorrente non ha patrimonio immobiliare. Il Sig. Fiori convive con la moglie, in regime di separazione dei beni, presso l'abitazione di proprietà della stessa e sito in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Cfr. all. 6).

### Beni mobili registrati

Il ricorrente è proprietario di un'autovettura \_\_\_\_\_ immatricolata in data \_\_\_\_\_, targata \_\_\_\_\_ oggetto di fermo amministrativo dal 30.12.2005 e valutata complessivamente Euro 900,00 (Cfr. all. 14). Tale stima è stata ritenuta congrua dal professionista attesa sia la vetustà del mezzo (Cfr. all. 2, pag. 11), cui si aggiunge la circostanza del fermo amministrativo che rende il bene difficilmente appetibile sul mercato.

In riferimento al predetto bene, la \_\_\_\_\_ si è resa disponibile al suo acquisto, al prezzo di mercato sopra indicato (All. 17).

### Beni mobili

Il Sig. Fiori vantava un credito d'imposta per Euro 1.729,00 da Irpef, come indicato in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2017, che veniva rimborsato in data 13.12.2018. Tale somma è stata messa sin da subito a disposizione della presente procedura e, dunque, dei creditori (All. 18).

Il Sig. Fiori non è proprietario di nessun altro bene, se non di effetti strettamente personali rientranti ex art. 514 C.p.C. nei beni assolutamente impignorabili.





## 9. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal ricorrente negli ultimi 5 anni

Come sopra evidenziato, l'unico atto dispositivo posto in essere dal Sig. Fiori risale al :

quando, a seguito della morte del padre Sig. \_\_\_\_\_, il Sig. Fiori Cristian, come la sorella e la madre, **rinunciava all'eredità** per incapienza della massa ereditaria (Cfr. all. 11)

Tale rinuncia veniva determinata dalla necessità del Sig. Fiori di preservare il proprio patrimonio dai creditori del padre (Cfr. all.ti 5 e 12).

Difatti, all'epoca della morte, il Sig. \_\_\_\_\_ risultava proprietario esclusivamente di un terzo di fabbricato rurale senza reddito sito a \_\_\_\_\_ e catastalmente censito al NCEU, foglio n. \_\_\_\_\_ map. \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_, che sarebbe spettato al Sig. Fiori nella misura di un nono dell'intero (ovvero un terzo della porzione del padre). Non risultava invece intestatario di veicoli o altri beni mobili registrati (Cfr. all.ti 5 e 12).

Altresì, la pensione del Sig. Fiori risultava essere oggetto di pignoramento nella misura del quinto, così come risultavano sussistere poste non pagate, residue dalle precedenti azioni esecutive immobiliari (Cfr. all.ti 5 e 12).

Come sopra descritto, infatti, il Sig. \_\_\_\_\_ aveva subito plurime azioni giudiziarie, anche immobiliari, all'esito delle quali il suo patrimonio immobiliare era stato quasi totalmente azzerato, peraltro con rimanenze creditizie da saldare. Ci si riferisce al pignoramento immobiliare azionato dal \_\_\_\_\_ con decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Tribunale di Belluno per la somma di € 17.794.978 (oltre interessi e spese di fase esecutiva), trascritto il \_\_\_\_\_ R. Gen. n. \_\_\_\_\_, R. Part. n. \_\_\_\_\_ e all'iscrizione di ipoteca giudiziale nell'interesse del Sig. \_\_\_\_\_ via decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Tribunale di Belluno e trascritto in data \_\_\_\_\_ R. Gen. n. \_\_\_\_\_ R. Part. n. \_\_\_\_\_, per la somma complessiva di € 95.500.000. All'esito di tale procedura, con decreto di trasferimento trascritto in data \_\_\_\_\_ Gen. n. \_\_\_\_\_, R. Part. \_\_\_\_\_ venivano trasferiti tutti i compendi ad esclusione della porzione di fabbricato di cui sopra.

Nonostante il trasferimento, in data \_\_\_\_\_ veniva disposta la cancellazione della sola nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, venendo invece annotata la restrizione dei beni con riferimento all'ipoteca giudiziale. Tale circostanza, provando il mancato completo assolvimento della posta debitoria nei confronti del creditore Sig. \_\_\_\_\_ dimostra il rischio concreto che, una



volta accettata l'eredità, le poste debitorie accumulate e non assolate dal Sig. , si sarebbero successivamente riversate in capo al figlio, a detrimento della sua massa creditoria, attesa l'evidente incapacienza dei beni paterni (Cfr. all.ti 5 e 12).

Ne segue la legittimità dell'atto dispositivo, di cui oggi beneficiano anche gli odierni creditori del ricorrente

#### 10. Dichiarazione dei redditi della ricorrente degli ultimi 4 anni

Il ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi degli ultimi 4 anni d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018 dai quali si evince un reddito annuale medio di circa Euro 7.500,00 (All. 19).

#### 11. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Nella seguente tabella vengono riepilogate le spese mensili necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Cfr. all.ti 13 e 18 e All. 20):

USCITE	MENSILI	ANNUALI	ENTRATE	MENSILI	ANNUALI
Spese c/c	4,00	48,00	Stipendio Sig. Fiori		
Spese alimentari e generi di consumo	560,00 ca	6.700,00	Stipendio Sig.ra !		
Telefono (cellulare + fisso adsl)	45,00 ca	530,00			
Enel	56,00 ca	677,00			
Acqua	29,50 ca	354,00			
Riscaldamento	95,00 ca	1123,00			
Assicurazione (auto e casa)	50,00 ca	579,00			
Bollo	13,00 ca	156,00			
TARI	14,00 ca	168,00			
Manutenzione auto	40,00 ca	448,00			
Benzina	200,00 ca	2.400,00			
Spese manutenzione casa	85,00 ca	1.000,00			
Spese mediche	77,50 ca	930,00			



Rimborso prestito da parte della Sig.ra Ramazzo (per totali 2 anni)	300,00	3.600,00		
SPESE ACCADEMIA PROFESSIONALE DI PASTICCERIA (E.C.C.P.I.):				
iscrizione	20,80 ca	250,00		
frequenza corsi e seminari	83,00 ca	1.000,00		
vitto, alloggio, autostrada, carburante	100,00 ca	1.200,00		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.772,80 ca</b>	<b>21.163,00</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.763,17 ca 21.164,00</b>

## 12. Proposta di accordo con i creditori e progetto di distribuzione

Per consentire al ricorrente di formulare una proposta di definizione della propria situazione debitoria, il Sig. Fiori ha ricevuto dalla coniuge la disponibilità ad un contributo, che ora il ricorrente mette a disposizione della presente procedura, per l'integrale importo di **Euro 12.371,00**, come da dichiarazione in allegato alla presente **(All. 21)**.

In tal senso si devono, tuttavia, fare due precisazioni: anzitutto tale somma è stata, a sua volta, messa a disposizione della quale prestito d'onore e, pertanto, la stessa sta provvedendo alla sua progressiva restituzione rateale (Cfr. all. 2, pag. 8).

In secondo luogo, questo conferimento da parte della coniuge è **inscindibilmente vincolato all'omologa dell'accordo** (Cfr. all. 21), venendo dunque meno in ipotesi liquidatoria.

La coniuge ' si è anche resa disponibile ad acquistare l'unico bene del coniuge (autovettura targata ' , oggetto di fermo amministrativo) valutata complessivamente **Euro 900,00** (come da stima ricavata dal notiziario Eurotax blu).

Altresì, il Sig. Fiori vantava un credito d'imposta per **Euro 1.729,00** da Irpef, che veniva rimborsato in data 13.12.2018 e che mette ora a disposizione dei creditori.

**In definitiva, il Sig. Fiori oggi mette a disposizione della procedura l'intero proprio patrimonio, oltre a quanto derivante da assuntore esterno, per l'importo complessivo di Euro 15.000,00.**



Tale proposta, d'altronde, garantisce la messa a disposizione immediata dei suddetti importi, venendo stimato dallo stesso Gestore il pagamento tanto delle spese di procedura, che dei debiti prededucibili, privilegiati e chirografari nel termine di sei mesi dall'omologazione dell'accordo (Cfr. all. 2, pag. 9).

\*\*\* \*\*

Il piano prevederebbe un degrado parziale a chirografo dei privilegiati generali (Agenzia Entrate Riscossione), ciò in quanto la possibilità di realizzo complessiva è di 15.000,00 euro, il che consentirebbe:

- il pagamento integrale al **100%** delle spese di procedura;
- il pagamento integrale al **100%** delle somme prededucibili;
- il pagamento al **10,3%** dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate er Euro 4.649,24, con degrado in chirografo per l'eccedenza, art. 7, comma 1 e quindi pagamento al **100%** dei privilegiati generali non degradati;
- il pagamento al **1,39%** dei crediti chirografi.

#### **PIANO CON DEGRADO PARZIALE CREDITORI PRIVILEGIATI GENERALI**

<b>Creditore</b>	<b>Categoria</b>	<b>Debito risultante da circolarizzazione</b>
OCC	Prededucibile	5.071,75
Fondo Rischi e spese procedura	Prededucibile	500,00
BCC Prealpi	Chirografo	41.471,70
SGA (ex BPV)	Chirografo	199.362,16
Monte dei Paschi di Siena (ex Antonveneta)	Chirografo	21.286,55
Fiditalia Spa / Marte Spv	Chirografo	1.750,55
Agenzia Entrate riscossione	Privilegio	7.723,31
Agenzia Entrate riscossione	Chirografo degradato	37.409,32
Agenzia Entrate riscossione	Chirografo naturale	38.791,33



**TOTALE****353.366,67**

<b>Attivo realizzabile</b>	<b>Attivo realizzabile</b>
Apporto coniuge	12.371,00
Vendita auto a coniuge	900,00
Liquidità disponibile - Rimborso irpef Fiori	1.729,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Copertura Passivo</b>	<b>Copertura Passivo</b>
Spese di procedura	5.071,75
Fondo rischi preveducibile	500,00
<i>Attivo residuo dopo spese di procedura generale</i>	9.428,25
<b>Privilegi immobiliari non degradati</b>	
<i>Attivo residuo dopo privilegi speciali</i>	9.428,25
<b>Privilegi generali non degradati</b>	
Agenzia entrate riscossione	4.649,24
<i>Attivo residuo dopo privilegi generali</i>	4.779,01
<b>Chirografo</b>	
Chirografo	343.145,68
<b>Percentuale pagamento chirografari</b>	<b>1,39</b>



E dunque conclusivamente:

Riepilogo debiti e pagamenti			
Riepilogo debiti e pagamenti	Debito	Pagamento stimato da OCC	% soddisfazione stimata
OCC	5.071,75	5.071,75	100,00%
Fondo Rischi e spese procedura	500,00	500,00	100,00%
Privilegio generale non degradato	4.649,24	4.649,24	100,00%
Chirografo	343.145,68	4.779,02	1,39%
<b>Totale</b>	<b>353.366,67</b>	<b>15.000,00</b>	

Opportuno evidenziare come tale proposta si ponga in linea con la previsione di cui all'art. 12 bis, comma 4, L. 3/2012 essendo **migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria per tre ordini di ragioni.**

In prima istanza, la procedura liquidatoria consentirebbe di imputare alla procedura l'eventuale eccedenza di stipendio rispetto alle esigenze di vita del nucleo familiare del Sig. Fiori, stimato in quattro anni in circa Euro 8.403,00, cui verrebbero ad aggiungersi gli Euro 900,00 conseguenti alla vendita dell'autovettura nonché Euro 1.729,00 costituente la liquidità derivante dal rimborso del credito Irpef, il tutto per **complessivi Euro 11.032,00, contro gli Euro 15.000,00 dell'accordo.** Si evidenzia come non sia stato considerato l'apporto della  costituendo un apporto di soggetto esterno, peraltro vincolato all'omologa dell'accordo depositato (Cfr. all. 2, pag. 18).

In seconda istanza, tale somma verrebbe maggiormente stralciata rispetto a quella messa a disposizione dell'accordo a causa della **natura più dispendiosa e rischiosa della liquidazione**, che importerebbe in prededuzione Euro 4.382,76 per l'attività liquidatoria del professionista incaricato nonché il maggiore carico di rischio connesso alla procedura ed alla sua durata, che importerebbe



un fondo rischi maggiormente capiente (Euro 2.000,00). Il tutto determinando un credito prededucibile di Euro 6.382,76 contro gli Euro 5.571,75 di cui all'accordo.

Infine, si evidenzia il vantaggio per i creditori che, in caso di procedura liquidatoria, dovrebbero attendere tempi molto più lunghi (ovvero quattro anni) per avere a disposizione una somma peraltro inferiore a quella di cui potrebbero disporre nell'immediato in caso di accordo, in un tempo stimato dal professionista di sei mesi.

Per le ragioni di cui sopra si insiste, dunque, nel rilevare la natura migliorativa della procedura di accordo rispetto a quella liquidatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 bis, comma 4, L. 3/2012.

Tali circostanze hanno trovato riscontro nell'attestazione del professionista, il quale ha evidenziato come la procedura liquidatoria, per quanto fattibile, consentirebbe un pagamento al 100% dei crediti privilegiati generali non degradati per Euro 4.649,24, nulla tuttavia residuando per i chirografari.

**In tal senso, si veda l'alternativa liquidatoria:**

Attivo realizzabile	Attivo realizzabile
Vendita auto a coniuge	900,00
Rimborso irpef Fiori	1.729,00
Eccedenza stipendio 4 anni	8.403,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>11.032,00</b>

I costi della procedura, come predetto, sono stati stimati dall'OCC secondo lo schema che segue:

Spese procedura liquidatoria	Importo
Compenso OCC	4.382,76
Fondo rischi - altre spese di procedura	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>6.382,76</b>

Come si vede, al di là del compenso OCC, calcolato secondo i parametri di legge, la durata della procedura, proprio perché e nella misura in cui determina maggiori rischi in termini di ricavo finale,



comporta la costituzione di un fondo rischi con la destinazione di Euro 2.000,00, anziché Euro 500,00 stimati per l'accordo con i creditori.

L'attivo netto distribuibile, quindi, sarebbe così nettamente inferiore a quello dell'accordo con i creditori:

Ipotesi distribuzione alternativa liquidatoria	Debito	Netto distribuibile	Degrado
Spese di procedura e altre prededucibili	6.382,76	6.382,76	0,00
Debito Privilegiato	45.132,63	4.649,24	40.483,39
<b>Totale</b>	<b>51.515,39</b>	<b>11.032,00</b>	<b>40.483,39</b>

Da quanto emerge dallo schema di cui sopra, non sarebbe possibile alcuna distribuzione a favore dei creditori chirografari.

Come peraltro anche attestato dall'OCC nominato, la procedura liquidatoria nel caso di specie appare meno conveniente nella misura in cui *"il valore realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui grava il privilegio è pari ad Euro 4.649,24, dedotta la quota destinata alla copertura delle spese di procedura e prededucibili"* (Cfr.a ll. 2).

### 13. Circa la falcidiabilità del credito tributario, IVA e ritenute

A mero fine tuzioristico, pare opportuno ribadire l'ammissibilità del presente piano, anche sotto il profilo della falcidia dei crediti tributari, IVA e delle ritenute.

Con riferimento alla prima categoria, a tanto basti precisare quanto riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 6.05.2015, nella quale ha dichiaratamente dato atto che fra i *"i debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria"*.

Con riguardo poi al tema della falcidiabilità dell'IVA, ci si richiama al recente orientamento giurisprudenziale nonché, in particolare, alla pronuncia della **Corte Costituzionale del 29 novembre 2019, n. 245** la quale, a partire dell'ordinanza del 14 maggio 2018 n. 94283, Tribunale di Udine, Sez. 2, è giunta ad accogliere la questione di legittimità costituzionale ivi sollevata, con conseguente **ablazione delle parole "all'imposta sul valore aggiunto" art. 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012.**





Tale pronuncia è stata assunta all'esito dell'interpretazione del diritto unionale offerta dalle sentenze delle SS.UU. Corte di Cassazione n. 26988, 27 dicembre 2016 e n. 760, 13 gennaio 2017, con le quali è stata ritenuta possibile la falcidia dell'IVA con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 182 – ter, L. fallimentare, norma difatti successivamente novellata dal legislatore (art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232). Pronunce, queste, a loro volta adottate a fronte della decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Degano Trasporti S.a.s. nonché Agenzia delle Entrate contro Marco Identi, 17 marzo 2017, causa C-493/15, nella quali è stata esplicitamente sancita la compatibilità con il diritto dell'UE delle norme che consentano la falcidia dell'IVA e la liberazione del fallito, anche con riferimento alla parziale soddisfazione del debito sull'imposta.

La pronuncia della Corte Costituzionale che ammette la falcidibilità dell'IVA in ambito di sovraindebitamento trova peraltro riscontro nel nuovo Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza, L. 19 ottobre 2017, 155, sia in riferimento al concordato minore (ex accordo di composizione) che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore). Tali disposizioni, difatti, non riproducono più il divieto di falcidia, né con riferimento all'IVA né con riferimento alle ritenute operate e non versate, prevedendo il possibile pagamento parziale dei crediti privilegiati anche tributari e consacrando, così, l'abolizione del divieto di falcidia.

Riportando un caso del tutto analogo al presente, si evidenzia come il **Tribunale di Pistoia del 26 aprile 2017**, ancor prima della pronuncia della Corte Costituzionale, avesse recepito il principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia, ritenendo ammissibile una proposta di accordo contenente la falcidia del credito IVA, in una fattispecie in cui la parte ricorrente aveva proposto il pagamento parziale del credito in questione, attraverso l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo, con degradazione del medesimo credito al chirografo. Anche in tal caso, attesa l'incapienza dei beni attestata dall'OCC, la maggiore convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria e la presenza di un apporto di finanza esterna, non ipotizzabile in caso di liquidazione, era stata ritenuta ammissibile la proposta di accordo così come la falcidia dell'IVA e delle ritenute. Similmente si esprimeva il Tribunale di Torino, con la pronuncia del 7 agosto 2017: "[...] *anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'IVA e degli altri tributi ex Art. 7 l. 3/2012 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7-4-2016 esprime un principio di carattere*



*generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l'uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni"* (ex multis, Tribunale di Pescara del 22 ottobre 2017).

Con riferimento, poi, ai crediti contributivi, opportuno evidenziare come tale categoria non sia sitata dalla norma come "non falcidiabile" e, pertanto, debba ritenersi seguire le sorti degli altri creditori prelatizi, stralciabili alle condizioni previste dall'Art. 7, comma 1, secondo periodo, L. 3/2012. Peraltro, è opportuno evidenziare come la medesima novella che ha interessato l'art. 182 ter, L. fallimentare in materia di IVA, abbia coinvolto anche i crediti previdenziali e assistenziali.

Uniche condizioni da valutarsi, dunque, ai fini dell'ammissibilità del presente accordo, attengono alla circostanza che la soddisfazione mediante l'accordo non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, tenuto conto dei privilegi e dell'incapienza dei beni e che i creditori assistiti da un grado di privilegio inferiore nonché ai creditori chirografari non sia offerto un trattamento complessivamente migliore. Circostanze, queste, che emergono *ictu oculi dalle risultanze e condizioni dell'accordo*, oltre a trovare conferma nella relazione di attestazione resa dal professionista.

Ciò premesso, dunque, atteso quanto sopra, si insite nel rilevare l'ammissibilità della proposta, pur a fronte della falcidia dell'IVA dovuta

#### **14. In via subordinata, proposta di piano di liquidazione del patrimonio e progetto di distribuzione**

Nel caso in cui non fosse possibile perseguire la proposta di accordo con i creditori, sin d'ora il ricorrente formula una proposta di definizione alternativa della propria situazione debitoria mediante liquidazione.

Opportuno evidenziare, infatti, come non rappresenti un motivo di inammissibilità alla liquidazione del patrimonio il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione della domanda, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, qualora lo stesso possa comunque contare su un reddito da lavoro, da potersi utilizzare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori mediante cessione parziale di crediti futuri (Tribunale di Matera, sent. n. 1021 del 24 luglio 2019 e Tribunale di Verona, 21 dicembre 2018).



A proposito, poi, dell'ammissibilità della proposizione dell'alternativa liquidatoria in via subordinata, ci si riporta alla disposizione dell'art. 14 *quater*, L. 3/2012 la quale ammette la possibilità di conversione della procedura di composizione in liquidazione nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Ad ogni buon conto, si evidenzia come la giurisprudenza abbia ammesso la proponibilità, in via subordinata, di accesso ad una procedura di composizione o liquidatoria diversa rispetto a quella proposta in via principale, sulla scorta della disposizione normativa la quale preclude la riproponibilità al debitore che abbia avuto effettivo accesso a una delle tre procedure nei cinque anni precedenti, escludendo colui invece che non vi abbia mai beneficiato, in quanto non ammesso. Non sarebbe, infatti, ragionevole impedire al debitore di chiedere la valutazione dei diversi presupposti per accedere a un'altra procedura. In tal senso riportava il Tribunale di Cagliari: *"se è possibile convertire la procedura di composizione della crisi, in quella di liquidazione non vi è motivo di negare la possibilità di scrutinare una domanda subordinata di composizione della crisi nel caso in cui non venga accolta la proposta principale recante l'alternativa o rimedio o viceversa"* (Tribunale di Cagliari, ordinanza 11.05.2016).

Ciò premesso, in caso di procedura liquidatoria, l'attivo sarebbe costituito anzitutto dalla somma che la coniuge, S \_\_\_\_\_ sarebbe disponibile a pagare per l'acquisto dell'unico bene del coniuge (autovettura \_\_\_\_\_, targata \_\_\_\_\_ oggetto di fermo amministrativo) valutata complessivamente **Euro 900,00** (come da stima ricavata dal notiziario Eurotax blu) (Cfr. all. 17).

Altresì, il Sig. Fiori ha ricevuto in data 13.12.2018 il rimborso della somma di **Euro 1.729,00**, **derivante da credito d'imposta Irpef**, che mette ora a disposizione dei creditori (Cfr. All. 18).

Infine, alla luce delle disponibilità mensili ed annuali del debitore, atteso il dettaglio dei costi annuali familiari necessari per la sopravvivenza del nucleo, si stima che il Sig. Fiori possa ulteriormente contribuire alla procedura mediante l'apporto delle eventuali eccedenze degli stipendi, rispetto alla cifra necessaria per il sostentamento del nucleo familiare del Sig. Fiori per i prossimi quattro anni, ad oggi calcolato nell'importo di Euro 8.403,00 circa.



L'alternativa liquidatoria prevede, dunque, la medesima ricognizione del monte debitorio del Sig. Fiori, così determinata:

### **ANALISI ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

<b>Debiti Fiori</b>		
<b>Creditore</b>	<b>Categoria</b>	<b>Debito ammesso</b>
OCC	Prededucibile	4.382,76
Consulenti	Prededucibile	
Fondo Rischi e spese procedura	Prededucibile	2.000,00
BCC Prealpi	Chirografo	41.471,70
SGA (ex BPV)	Chirografo	199.362,16
Monte dei Paschi di Siena (ex Antonveneta)	Chirografo	21.286,55
Fiditalia Spa / Marte Spv	Chirografo	1.750,55
Agenzia Entrate riscossione	Privilegio	45.132,63
Agenzia Entrate riscossione	Chirografo	38.791,33
		<b>354.178,79</b>

La soddisfazione dei creditori passerebbe, dunque, dalla messa a disposizione delle somme, come sopra indicate, per la durata di anni quattro, secondo le seguenti modalità:

<b>Attivo realizzabile</b>	<b>Attivo realizzabile</b>
Vendita auto a coniuge	900,00
Rimborso irpef Fiori	1.729,00
Eccedenza stipendio	8.403,00



<b>Totale attivo</b>	<b>11.032,00</b>
<b>Copertura Passivo</b>	<b>Copertura Passivo</b>
<b>Spese di procedura</b>	<b>6.382,76</b>
<i>Attivo residuo dopo spese di procedura generale</i>	<i>4.649,24</i>
<b>Privilegi generali non degradati</b>	
Agenzia entrate riscossione	4.649,24
<i>Attivo residuo dopo privilegi generali non degradati</i>	<i>///</i>

Pertanto, attesa la fattibilità certificata dal professionista nominato nonché da relazione particolareggiata ex art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012, nell'ipotesi in cui non si ritenessero sussistere i presupposti di ammissibilità per l'accoglimento dell'accordo dei creditori, si insiste per l'apertura della procedura liquidatoria, come sopra illustrata e la cui fattibilità è stata riconosciuta dall'OCC nominato (Cfr. all.2, pag. 20).

#### **15. Sulla nomina del Gestore - Liquidatore**

In caso di omologa dell'accordo di ristrutturazione, come sopra esposto, in vista dell'ulteriore attività a prestarsi per la procedura in oggetto, ferma restando in ogni caso la discrezionalità del Tribunale adito, si suggerisce la nomina, quale Gestore della Crisi da designarsi, il Dott. Alex Ghedina di Belluno (BL), già incaricato quale professionista esercente funzione di OCC, con nomina dell'intestato Tribunale, Sez. Volontaria Giurisdizione.

Medesima richiesta si formula nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza subordinata di liquidazione, per cui, in relazione ad ogni necessaria ulteriore attività ed, in particolare, per i futuri incombeni ex art. 14 *sexies* della Legge 3/2012, salva comunque la discrezionalità del Tribunale adito, si suggerisce la nomina, quale liquidatore da designarsi, il Dott. Alex Ghedina di Belluno (BL), già incaricato quale professionista esercente funzione di OCC, con nomina dell'intestato Tribunale, Sez. Volontaria Giurisdizione.



Tali suggerimenti sono dettati dalla già approfondita conoscenza della posizione del Sig. Fiori da parte del professionista, che consentirebbe una più agevole prosecuzione della pratica, oltre ad essere corroborata da evidenti ragioni di economicità, a vantaggio di tutti i creditori e della procedura medesima

#### **16. Sull'attestazione del professionista**

Le circostanze come sopra indicate trovano esatto riscontro anche nella relazione particolareggiata del Professionista nominato, il quale, accertata la situazione di sovraindebitamento del ricorrente e constatata la **completezza ed attendibilità** della documentazione prodotta ai fini della presente procedura, ha attestato la **fattibilità del presente accordo**, nonché della eventuale procedura liquidatoria alternativa, alle condizioni ivi illustrate.

Ciò detto, ci si riporta comunque integralmente alla suddetta relazione, qui da intendersi richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **17. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE**

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori nonché ai fini del buon esito della procedura, di apporre eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dal Tribunale adito.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, il Sig. Fiori Cristian, *ut supra* rappresentato e difeso,

**CHIEDE**

#### **IN VIA PRINCIPALE**

all'III.mo Giudice del Tribunale di Belluno adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata normativa e quindi in particolare:

- FISSARE l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o per telefax o posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista nominato, Dott. Alex Ghedina, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;



- STABILIRE idonea pubblicità della presente proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea, mediante pubblicazione per estratto ovvero previa anonimizzazione ex GDPR 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e succ. mod.;

- DISPORRE che fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere cominciate né proseguite azioni esecutive individuali né diposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili

- VAGLIARE ED EMETTERE in via finale parere di meritevolezza a favore dell'odierno istante per le specifiche finalità di esdebitazione perseguite dalla Legge 3/2012 all'art. 14 *terdecies*;

**Si chiede sin d'ora che all'esito dell'approvazione dei creditori e decorsi i termini ex art. 12, comma 1, L. 3/2012, il Giudice Voglia omologare l'accordo con nomina quale gestore della crisi in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, RD 267/1942 il Dott. Alex Ghedina di Belluno (BL), già professionista nominato dal Tribunale di Belluno, Volontaria giurisdizione.**

#### **IN SUBORDINE**

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della proposta di accordo, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Belluno, previa verifica dei presupposti previsti dall'art. 14 *ter* della L. 3/2012 e l'assenza di atti in fronde dei creditori negli ultimi cinque anni, Voglia:

- AUTORIZZARE la trasformazione della presenta proposta di accordo in liquidazione del patrimonio e dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *quinqüies*, L. 3/2012;
- NOMINARE quale liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, RD 267/1942 il Dott. Alex Ghedina di Belluno (BL), già professionista nominato dal Tribunale di Belluno, Volontaria giurisdizione, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss, L. 3/2012;
- IN SUBORDINE, nominare un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss, L. 3/2012;



- DISPORRE che dall'apertura della liquidazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- STABILIRE idonea pubblicità della presente domanda, mediante pubblicazione per estratto ovvero previa anonimizzazione ex GDPR 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e succ. mod., e del decreto nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;
- ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- FISSARE i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 14 *ter*, comma 5, lett. b) nella somma di Euro 1.800,00 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;
- CONSENTIRE l'acquisto del veicolo \_\_\_\_\_, targata \_\_\_\_\_ immatricolato in data \_\_\_\_\_, oggetto di fermo amministrativo, di proprietà del ricorrente, in favore della moglie, S \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro 900,00, per le ragioni sopra esposte;
- FISSARE nel termine di quattro (4) anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies*, L. 3/2012;
- VAGLIARE ED EMETTERE in via finale parere di meritevolezza a favore dell'odierno istante per le specifiche finalità di esdebitazione perseguite dalla Legge 3/2012 all'art. 14 *terdecies*;

**Si producono in allegato i seguenti documenti, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta richiesta dal Giudicante, ove necessario:**

1. Istanza e nomina OCC-Trib. Belluno;
2. Attestazione e relazione particolareggiata OCC, Dott. Alex Ghedina;
3. Verifica P IVA, Ag. Entrate;
4. Documentazione Agenzia Entrate;
5. Atti giudiziari e proc. Esecutive Sig \_\_\_\_\_ ;
6. Certificato stato di famiglia e residenza;
7. Mutui e procedure esecutive;
8. Debito Antonveneta;
9. Estratto INPS;





10. Contratto di lavoro pasticciere e busta paga;
11. Atto di rinuncia eredità;
12. Visura catastale e storica e PRA Sig. ' r
13. Dichiarazione redditi !
14. Visura PRA Sig. Fiori;
15. Estratti conto 2015 – 2020;
16. Richiesta pagamento Maran – Fidelity;
17. Impegno acquisto veicolo ' e saldo contabile;
18. Impegno conferimento Sig. Fiori ed estratto conto 1.03.2020;
19. Dichiarazioni redditi 2015 – 2018;
20. Giustificativi spese ordinarie e straordinarie famiglia Sig. Fiori;
21. Impegno conferimento somma a prova disponibilità somma.

*Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche, che il valore della presente procedura è indeterminato e, poiché relativo a procedura di volontaria giurisdizione, il contributo unificato è pari ad € 98,00.*

Treviso, Belluno, 10 marzo 2020

**F.to digitalmente Avv. Giovanni Dal Poz**



